



MINISTERO DELLA DIFESA

Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali

I REPARTO – 2^a DIVISIONE

Piazza della Marina, 4 – 00196 ROMA

e-mail: commiservizi@commiservizi.difesa.it; PEC: commiservizi@postacert.difesa.it

www.commiservizi.difesa.it

OGGETTO: Gara 2/2019 - Procedura aperta in ambito U.E., su prezzo base palese con criterio del minor prezzo (gara telematica modalità ASP - Application Service Provider - Esigenza E.I..)

DOMANDA N. 1

Per quanto concerne i lotti n. 2 “*Calze*”, n. 8 “*Sacchi a rete*” e n. 12 “*Federe*” di cui alla gara in oggetto, tenuto conto che nella fase di tessitura si incentra sostanzialmente la realizzazione del manufatto finito, è possibile suddividere tale fase tra più operatori economici nell’ambito di un costituendo R.T.I.?

RISPOSTA

Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, tenuto conto della rilevanza di tale fase di lavorazione (tessitura) preponderante rispetto all’intero processo di realizzazione di suddetti materiali, si ritiene che lo svolgimento della stessa possa essere realizzato da più operatori in forma associata (RTI di tipo orizzontale), secondo quanto già previsto dall’attuale quadro normativo di riferimento (para 5 del disciplinare di gara).

(03/06/2019)

DOMANDA N. 2

In mancanza di certificato ISO rilasciato da Organismo di certificazione accreditato, come previsto dal disciplinare di gara, è possibile ricorrere alle condizioni di cui all’art. 87 co. 1 del Codice degli Appalti, dando quindi la possibilità alla Stazione Appaltante di accettare anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard indicati? L’Operatore economico che non ha la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti, ma che comunque utilizza misure di garanzia della qualità che soddisfano le norme relative, quale documentazione deve inviare per sopperire alla mancanza delle ISO?

RISPOSTA

I requisiti previsti dalla certificazione UNI EN ISO 9001:2015 possono essere dimostrati dagli OO.EE. attraverso qualsiasi certificazione equivalente o altre prove documentali equipollenti rilasciate ai sensi dell’art. 87 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii che saranno oggetto di regolare valutazione da parte della Commissione di gara, anche alla luce di quanto previsto al punto 7.3 lettera e) del Disciplinare di gara.

(10/06/2019)

DOMANDA N. 3

Per ottemperare a quanto richiesto dal Regolamento CE n.1907 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.12.2006 (REACH), devono essere effettuate prove sull’intero manufatto? È sufficiente che si presenti in sede di collaudo un’autocertificazione di rispondenza oppure è sufficiente produrre idonea documentazione con cui il fornitore dei componenti del manufatto attesti la rispondenza ai requisiti della normativa *de qua*?

RISPOSTA

Nel rispetto degli adempimenti cui al Regolamento CE nr. 1907 “REACH”, la documentazione da presentare ai fini dell’avvio delle operazioni di verifica di conformità sono le medesime indicate nella “Clausola contrattuale REACH” cui all’allegato nr. 9 del Disciplinare di Gara.
(18/06/2019)

DOMANDA N. 4

In riferimento alle lavorazioni essenziali che la ditta dovrà eseguire per la realizzazione dei materassi, cui alla S.T. 269-R1/UI/CAS, è possibile eseguire lavorazioni alternative alla trapuntatura o giffatura?

RISPOSTA

La lavorazione essenziale da eseguire sui materassi è la trapuntatura o giffatura e/o altra tipologia di lavorazione che garantisca il medesimo standard di qualità, resistenza e confort, così come previsto dalla S.T. di riferimento, a discrezione dell’operatore economico.
(18/06/2019)

DOMANDA N. 5

Le prove di reazione al fuoco che l’operatore economico dovrà effettuare sui manufatti di cui al lotto 11 (materassi e guanciali), e specificatamente:

- prova di durabilità in accordo con la EN 1957 - UNI 10707 (solo per i materassi);
- prova di propagazione fiamma su imbottiti (UNI 9175) e prova di determinazione densità ottica dei fumi e della tossicità dei gas in accordo con le normative NF F 16.101; NF X 10-702; NF X 70-10 (per i materassi ed i guanciali),

sono effettuate anche per l’ottenimento dell’omologazione presso il Ministero dell’Interno?

RISPOSTA

Trattandosi di materiali realizzati esclusivamente per una specifica fornitura (Lotto 11), non è necessario per le prove di reazione al fuoco l’ottenimento della omologazione ministeriale (art. 8 del D.M. Interno del 26 giu. 1984 e s.m.i.), ma sarà sufficiente che i manufatti in approvvigionamento rispettino i parametri minimi previsti per le summenzionate prove di laboratorio di cui al capitolato tecnico di riferimento. La conformità di tali requisiti di resistenza al fuoco sarà accertata, entro il termine di approntamento della fornitura, mediante rapporti ufficiali di prova/referti analitici specifici, obbligatoriamente rilasciati da laboratori accreditati, attestanti la piena conformità ai suddetti parametri analitici indicati nella Specifica Tecnica.
(18/06/2019)

**IL CAPO DELLA 2^a DIVISIONE
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Col. com s. SM Leopoldo CIMINO**